

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2064 del 06/05/2020
Oggetto	Regolamento (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati alla ditta TRS Ecologia S.r.l. di Caorso, PC (IT). Notificatore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi 7, 47891 Falciano (RSM ı Repubblica di San Marino). Notifica SM 0797.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2123 del 05/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati alla ditta TRS Ecologia S.r.l. di Caorso, PC (IT). Notificatore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi 7, 47891 Falciano (RSM – Repubblica di San Marino). Notifica SM 0797.

Notifica: SM 0797
Notificatore: ECOLOGIA SAMMARINESE Srl – Strada degli Ascrittizi 7 - 47891 Falciano (RSM – Repubblica di San Marino)
Destinatario/impianto intermedio: TRS Ecologia srl – via I° Maggio 34 – 29012 Caorso – PC (Italia)
Destinatario/impianto finale: Laterlite S.p.a. - stabilimento di Lentella (CH)
Operazione di trattamento: D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12)

Approvazione della notifica SM 0797

I. Decisione

1) La notifica SM 0797 per il trasporto dei seguenti rifiuti:

- codice EER: 140603*
- codice Y: Y12
- quantità totale: 184 t.
- numero di spedizioni: 8
- destinatario intermedio TRS Ecologia srl – via I° Maggio 34 – 29012 Caorso – PC (Italia)

è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

2) la presente Decisione è valida dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 31/12/2020;

3) la presente Decisione non è trasferibile;

4) la presente Decisione è valida in combinazione con le Decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;

5) le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competenti interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6) la notifica e i documenti allegati ad essa sono da considerare parte integrante nella presente Decisione;

7) la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del notificatore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8) l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpa SAC di Piacenza, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

1) per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzata la società autotrasportatrice indicata AdriaJet S.r.l.. Si precisa, che la scrivente Agenzia si troverà nella condizione di non poter accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei

provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- 2) il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9. del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 0797;
- 3) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
- 4) il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
- 5) i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato nella notifica (TRS Ecologia S.r.l.), senza altri passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
- 6) preso atto che, in base a quanto riportato nel dossier di notifica in esame trasmesso con nota del 14 febbraio 2020/1719 d.F.R. - Rep. n. TTR 2020/0116 U dalla U.O.C. SANITA' PUBBLICA - U.O.S. Gestione Ambientale – della Repubblica di San Marino, l'itinerario è costituito dal percorso via strada dal produttore dei rifiuti all'impianto della ditta TRS Ecologia S.r.l.. Variazioni al percorso da utilizzare come alternativa in caso di circostanze impreviste, dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 7) durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

- 1) la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
- 2) ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario riportato nella documentazione allegata alla notifica, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
- 4) i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 5) ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 6) ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e deve certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti,

sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti;

7) ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:

- il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
- il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;

8) la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;

9) la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:

- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
- le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
- i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
- i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

10) la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

11) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio (TRS Ecologia S.r.l.) deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto smaltimento intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). Al riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto intermedio (TRS Ecologia S.r.l.), presso cui verrà svolta l'operazione di smaltimento intermedio D13 sui rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale, identificati con codice EER 140603*, che saranno sottoposti ad operazioni di trattamento secondo le specifiche tecniche autorizzate;

12) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio (TRS Ecologia S.r.l.) deve farsi rilasciare dall'impianto di smaltimento finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di smaltimento finale dei rifiuti. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati rilasciati dall'impianto finale Laterlite S.p.a. di Lentella (CH) a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'operazione di smaltimento finale D10, i suddetti rifiuti contraddistinti dal codice EER 140603*;

13) alla ditta TRS Ecologia S.r.l. si dispone che l'intero quantitativo di rifiuti oggetto della presente notifica, (180 t. - CER 140603*) provenienti dalla società Ecologia Sammarinese S.r.l., dovrà essere conferito (successivamente all'operazione di trattamento D13) all'impianto di smaltimento finale (D10) della ditta Laterlite S.p.a. di Lentella (CH) e che, di tale conferimento e delle relative quantità, dovrà esserne data prova a questo Servizio Arpae SAC mediante idonea documentazione inerente la tracciabilità dei rifiuti (registri, registri di linea, formulari, ecc...).

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente

procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

L'impianto intermedio (TRS Ecologia S.r.l.) e l'impianto di destinazione finale (Laterlite S.p.a.) sono in possesso di valida autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto;

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 335,69 effettuato dalla società ECOLOGIA SAMMARINESE Srl con bonifico bancario;

Nella presente proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Ettore Niccoli, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90,

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC
(Dr.sa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.